Direzione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport 2020 00919/064
Area Partecipazioni Comunali
CT
1

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

7 aprile 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

25165

| | |
|---|---|
| Antonietta DI MARTINO | Francesca Paola LEON |
| Roberto FINARDI | Marco PIRONTI |
| Marco GIUSTA | Sergio ROLANDO |
| Antonino IARIA | Alberto SACCO |
| Maria LAPIETRA | Alberto UNIA |

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: DISCIPLINA CAPIENZA LOCULI E CELLETTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 30, 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI MORTUARI E DEI

CIMITERI.

Proposta dell'Assessore Giusta.

La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 ottobre 1999 (mecc. 1999 06143/040), esecutiva dal 15 novembre 1999, ha approvato il Regolamento n. 264, relativo al servizio mortuario e dei cimiteri, oggetto, negli ultimi anni, di numerose modificazioni e aggiornamenti. Tale Regolamento prevede, all'art. 30, una specifica disciplina riguardante l'ammissione all'interno dei cimiteri cittadini, in attuazione del principio di zonizzazione.

In tale ambito, con riguardo alla collocazione di resti o ceneri in sepoltura già concessa, la Città di Torino è intervenuta significativamente con deliberazioni di Giunta Comunale (mecc. 2011 02128/064 e mecc. 2011 04035/064) per le cellette e, in un secondo momento, con deliberazione (mecc. 2018 03065/064) con delle indicazioni sull'utilizzo dei loculi, al fine di definire meglio la previsione dell'art. 43 del citato regolamento n. 264, che consente la tumulazione di resti o ceneri in loculi fino a capienza. Tali provvedimenti rispondono all'esigenza della Città di contemperare due opposti interessi: da un lato la necessità di allocare il patrimonio cimiteriale dell'Amministrazione e dall'altro venire incontro alle attese dei cittadini. Infatti l'inserimento di resti/ceneri in manufatto già occupato, se da un lato comporta per la Città una contrazione del numero di nuove possibili concessioni, dall'altro è mirato a mitigare i possibili casi di disinteresse, in particolare nei casi successivi all'esumazione/estumulazione, da parte dei parenti del defunto che, stando a valutazioni della società AFC Torino Spa, soggetto gestore dei cimiteri, potrebbero aumentare in caso l'Amministrazione decidesse di limitare i criteri di inserimento.

Nello specifico, nei provvedimenti sopra richiamati (deliberazioni di Giunta Comunale mecc. 2011 02128/064 e mecc. 2011 04035/064);

- la capienza della cosiddetta "celletta singola" (ossario o cineraria) è fissata in una cassettina per la conservazione dei resti ossei o in due urne cinerarie opportunamente dimensionate;

- la capienza della cosiddetta "celletta doppia" è fissata in due cassettine ossario o quattro urne cinerarie al massimo sovrapponibili a due a due, ovvero una cassettina ossario e fino a due urne cinerarie.

Inoltre, con la deliberazione (mecc. 2018 03065/064) nella narrativa si dava atto e si formalizza la consolidata prassi osservata nei cimiteri cittadini con riferimento alla capienza dei loculi indicando che normalmente ogni loculo possa ospitare, oltre al feretro, fino ad una cassettina ossario o due urne cinerarie, similmente a quanto stabilito per le cellette singole mentre, per quanto riguarda i vani ossario in fossa multipla, in via analogica, la capienza consentita è data dalla capienza della celletta singola moltiplicata per il numero dei loculi esistenti, precisando che tale disciplina si applica anche alle sepolture private.

Tali procedure, approvate dalla Città in base alla necessità di introdurre elementi regolatori in una materia non compiutamente disciplinata, può essere modificata al fine di consentire agli aventi diritto di avere un maggiore margine di scelta ovvero se optare per la composizione dei resti in una cassettina ossario o avviarli alla cremazione e poi in un'urna cineraria.

AFC Torino S.p.A., soggetto gestore cimiteriale, ha segnalato la necessità di un intervento in tal senso, specie in questo momento storico in cui si sta registrando un aumento significativo dei decessi a causa della pandemia da Coronavirus. La procedura idonea allo scopo è quella di ridefinire la capienza della celletta in numero due defunti (quattro se celletta doppia) - in stato resti o ceneri- compatibilmente con le dimensioni del manufatto concessionato, ferma restando la necessità che i contenitori che raccolgono i resti ossei o le ceneri siano debitamente dimensionati.

Alla luce di quanto premesso sulla necessità di contemperare le esigenze di allocazione del patrimonio cimiteriale e le attese dei cittadini, la capienza per i loculi viene fissata in due defunti, prescindendo dallo stato di resti/ceneri, oltre alla salma.

Ciò premesso, fatti i dovuti approfondimenti sulla situazione rappresentata da AFC, si ritiene opportuno revocare le deliberazioni di Giunta Comunale (mecc. 2011 02128/064 e 2011 04035/064) nelle parti riguardanti la capienza delle cellette e la deliberazione (mecc. 2018 03065/064) nella parte attinente alle indicazioni sulla capienza dei loculi, restando invariate tutte le altre condizioni previste con le predette deliberazioni. Si ritiene perciò di fissare le capienze dei manufatti come segue:

- la capienza della cosiddetta "celletta singola" (ossario o cineraria) viene fissata in numero due defunti, mentre la capienza della "celletta doppia" viene fissata in numero quattro defunti - in entrambi i casi compatibilmente con le dimensioni del manufatto concessionato e ferma restando la necessità che i contenitori che raccolgono i resti ossei o le ceneri siano debitamente dimensionati;

- la capienza del loculo viene fissata in due defunti oltre alla salma, prescindendo dallo stato di resti/ceneri.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il disposto n. 1 punti IV e V della deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2011 02128/064) del 12 aprile 2011 ed il disposto n. 3 della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 04035/064) del 19 luglio 2011 nelle parte riguardanti la capienza delle cellette e la deliberazione (mecc. 2018 03065/064) nella parte attinente la capienza dei loculi, restando invariate tutte le altre condizioni previste con le predette deliberazioni;
2) di fissare le capienze dei manufatti come segue:
   - la capienza della cosiddetta "celletta singola" (ossario o cineraria) è individuata in numero due defunti, prescindendo dallo stato resti/ceneri, mentre la capienza della "celletta doppia" in numero quattro defunti - in entrambi i casi compatibilmente con le dimensioni del manufatto concessionato e ferma restando la necessità che i contenitori che raccolgono i resti ossei o le ceneri siano debitamente dimensionati;
   - la capienza del loculo è individuata in due defunti oltre alla salma, prescindendo dallo stato di resti/ceneri;
   - per quanto riguarda i vani ossario in fossa multipla, in via analogica, la capienza consentita è data dalla capienza della celletta singola moltiplicata per il numero dei loculi esistenti; tale disciplina si applica anche alle sepolture private;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna alterazione o diminuzione della disponibilità di manufatti cimiteriali e dei fabbisogni cimiteriali ordinari;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alle Politiche per le
Famiglie e ai Servizi Cimiteriali
Marco Giusta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area
Ernesto Pizzichetta
(FIRMATO IN MODALITA' DIGITALE)

Verbale n. 14 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Ferrari

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 aprile 2020 al 23 aprile 2020;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 aprile 2020.